COMUNE DI ORVIETO

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE multirischio

VOLUME 1

CHIAVE DI LETTURA E INQUADRAMENTO NORMATIVO

Regione Umbria

CHIAVE DI LETTURA DEL PIANO

Questo piano ha come obiettivo quello difornireal Comune uno strumento tecnico di semplice uso che permetta di individuare le attività fondamentali da porre in essere per rispondere alle criticitàe di garantire una notevole flessibilità operativa per l'Amministrazione comunale.

I punti salienti di questo strumento possono essere sintetizzati come segue:

- Inquadramento normativo relativo alle attività di protezione civile;
- Documento contenente le informazioni di base sul territorio comunale;
- Modello d'intervento messo a punto dal Comune per la risposta agli eventi emergenziali con i relativistrumenti per la comunicazione e il coordinamento;
- Scenari dei rischi presenti sul territorio comunale;
- Modulistiche, schemi di comunicazione per l'attivazione delle strutture operative comunali (P.T. e C.O.C.) e strumenti di comunicazione e informazione rivolti alla popolazione.

La realizzazione di questo piano di protezione civile trae spunto ed è conforme alla vigente normativa di riferimento nazionale e segue le linee guida messe a punto dalla Regione Umbria (rif. Piano Multirischio Regione Umbria pubblicato sul sito ***www.cfumbria.it,***sezione: principali pubblicazioni).

L'approccio nell'uso di questo piano deve essere dinamico, ovvero, partendo dalle informazioni e dalle procedure inserite, l'Amministrazione potrà individuare e attuare la miglior strategia per la gestione delle criticità previste.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile

La Legge 225/1992 istituisce per la prima volta in Italia il Servizio Nazionale della Protezione Civile che con il **Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1** diviene Servizio Nazionale di pubblica utilità, che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo. Fanno parte del Servizio Nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai propri ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e sono:

- Il*Presidente del Consiglio dei Ministri in qualità di autorità nazionale di protezione civile (...)*;
- I*Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano*, in qualità di autorità territoriali di protezione civile (...);
- I*Sindaci* e i *Sindaci metropolitani* in qualità di autorità territoriale di protezione civile(...)(art.3 comma 1).

Nella maggioranza dei Paesi europei, la protezione civile è un compito assegnato ad una sola istituzione o a poche strutture pubbliche**.** In Italia, invece, è coinvolta in questa funzione tutta l'organizzazione dello Stato, dai Ministeri al più piccolo comune e anche la società civile partecipa a pieno titolo al Servizio Nazionale della protezione civile, soprattutto attraverso le organizzazioni di volontariato.

Le ragioni di questa scelta si possono individuare nell'incontro tra una motivazione istituzionale ed una esigenza operativa legata alle caratteristiche del nostro territorio.

Il modello organizzativo della protezione civile, che nasce anche dal processo di riorganizzazione dell'ordinamento amministrativo, si adegua a un contesto territoriale come quello italiano, che presenta una gamma di rischi notevole, superiore certamente alla media degli altri Paesi europei. Questo contesto necessita di un sistema di protezione civile flessibile e in grado di operare con continuità per prevenire e prevedere le criticità, assicurare la presenza di risorse umane, mezzi, capacità operative e decisionali per poter garantire il massimo supporto al territorio.

Il sistema, come citato sopra,si basa sul principio di sussidiarietà tra gli Enti; il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è il Sindaco, che organizza le risorse comunali secondo piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del territorio. In caso di evento calamitoso, la valutazione rapida dello scenario permette all'intero sistemadi definire la portata dell'evento e valutare se le risorse locali siano sufficienti o sia necessario un supporto sovracomunale. Proprio per consentire la rapida valutazione della situazione, da cui dipende l'attivazione a catena del sistema di protezione civile, è necessario che tra i vari livelli, a partire da quello comunale, sia garantito il costante flusso di informazioni e l'utilizzo di un *linguaggio* comune.
L'organizzazione della protezione civile italiana prevede che da subito vengano identificati i soggetti istituzionali aventi ruolo nel coordinamento delle emergenze, a livello comunale questo ruolo compete appunto al Sindaco, definito dalla normativa "Autorità territoriale di protezione civile" (art.6 comma 1 D.lgs. n.1/2018).

La normativa nazionale

Il **Decreto Legislativo n.1 dello 02/01/2018"Codice della Protezione Civile"** abroga all'art. 48 la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992,che fino ad oggi ha rappresentato la base dell'attuale sistema di Protezione Civile e con la quale venne istituito per la prima volta il Servizio Nazionale di Protezione Civile.
Le norme del presente decreto costituiscono i principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente.
Quanto espresso dal citato decreto legislativo, sintetizza il lungo cammino della protezione civile che, evento dopo evento, ha visto affermarsi la necessità di un inquadramento univoco delle attività di protezione civile, a tutti i livelli. In particolare è previsto che le competenze della Protezione Civile siano attribuite ad una pletora di soggetti non solo in relazione allagestione dell'emergenza, ma per tutta una serie di attività (art.2 comma 1) che coprono le fasi del "prima e del dopo"(**Previsione, Prevenzione strutturale e non strutturale, Mitigazione del rischio, Gestione e Superamento dell'Emergenza**).

La norma individua differenti tipologie di eventi emergenziali(art.7):

- **Tipo A:**“emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli eventi o amministrazioni competenti in via ordinaria”;
- **Tipo B:**“emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare(...)disciplinati dalle Regioni(...)nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa”;
- **Tipo C:** “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomoche in ragione della loro intensità o estensionedebbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'art.24”.

Altro aspetto fondamentale introdotto dal D.L. 59/2012del 15 maggio 2012 convertito nella Legge n. 100 del 12 luglio 2012, ripreso e modificato dal Decreto n.1 dello 02 gennaio del 2018, è il concetto di *limitatezzatemporale* nell’uso di quei *mezzi e poteri straordinari*messi in campo per la risoluzione degli interventi effettuati nell’*immediatezza.*

Nell’imminenza o al raggiungimento di una situazione particolarmente critica vale quanto previsto dalla norma (art. 24), Il Consiglio dei Ministri “(…)*su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo* ***stato dell'emergenza di rilievo nazionale*** *fissandone la durata edeterminandone l'estensione territoriale con rifermento alla natura ealla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'art.25(...).****La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi"****.*

Comma 4: l'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto delle procedure dettate per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.

Comma 5: allo scadere dello stato d'emergenza, enti e amministrazioni competenti(...)subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi nei procedimenti giurisdizionali pendenti (...).

Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dall'art. 24 in relazione all'emergenza di cui all'art.7 comma 1 lettera B

(...)"emergenze che debbono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da più enti o amministrazioni"(...).

Le ordinanze di protezione civile sono emanate acquisita l'intesa con le Regioni interessate e possono intervenire, oltre che riguardo all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, al ripristino delle funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alla gestione dei rifiuti e delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa, anche riguardo l'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento per fronteggiare le necessità più urgenti.

Le stesse ordinanze, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, sono rese pubbliche (...) e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato d'emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze. Oltre al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato d'emergenza di rilievo nazionale, le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, limitatamente ai profili finanziari (art. 25 commi 7, 8, 9,10 e 11 nonché art. 26).

Viene introdotto, inoltre,***"lo stato di mobilitazione"***(art.23, comma 1, 2, 3, 4) che consente l'attivazione straordinaria del Servizio Nazionale a supporto delle Regioni coinvolte, in occasione o in vista di eventi (…) che per l'eccezionalità della situazione possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei Ministri (…) dispone la mobilitazione straordinaria del servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regione e Provincie Autonome e del volontariato organizzato di protezione civile (…).

Ai fini della pianificazione comunale, è importante riportare alcuni punti trattati dall' art.12 del D.lgs. n. 1/2018 sulle **funzioni spettanti ai Comuni e sull'esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.**

(Rif. Articoli 6 e 15 Legge 225/1992; Articolo 108 Decreto Legislativo 112/1998; Articolo 12 Legge 265/1999; Articolo 24, Legge 42/2009 e relativi Decreti Legislativi di attuazione; Articolo 1, comma

1, lettera e), DecretoLegge 59/2012, conv. Legge 100/2012; Articolo19 DecretoLegge 95/2012, conv. Legge 135/2012).

Lo svolgimento in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi(...) è funzione fondamentale dei Comuni, cheanche in forma associata assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettiviterritori secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 12(commi 1 e 2).
I Piani e i Programmi di Gestione, tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i Piani di Protezione Civile, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti (art. 18, comma 3, D.lgs. n. 1/2018).

Le strutture nazionali e gli enti locali preposti all'attività di protezione civile

Il cammino legislativo iniziato nel 1992 con la Legge 225 e ad oggi completato con il Decreto Legislativo n. 1 del 02 gennaio 2018vedeil coinvolgimento nel sistema di protezione civile non solo dell'organizzazione dello Stato e del sistema degli enti locali, ma anche di tutta la società civile, la quale partecipa a pieno titolo al Servizio Nazionale della Protezione Civile.
Fra i vari aspetti trattati dal legislatore, infatti, di fondamentale importanza assumono l'art.4(le componenti del Servizio) e l'art.13 (le strutture operative), i quali elencano chi fa parte del nuovo Servizio nazionale della Protezione Civile. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali (art.4). Oltre alCorpo nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 13 comma 1), che opera quale componente fondamentale del Servizio Nazionale, sono strutture operative nazionali:

- Le Forze armate;
- Le Forze di polizia;
- Gli Enti e gli Istituti di ricerca nazionali con finalità di protezione civile (INGV, CNR);
- Le strutture del Servizio Sanitario nazionale;
- Il volontariato organizzato iscritto nell'elenco nazionale di protezione civile;
- La Croce Rossa Italiana;
- Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS);
- Il Sistema Nazionale per la protezione e l'ambiente;

- Le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.

Art. 13, comma 2: Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consiglinazionali,anche mediante forme associative o di collaborazioneo dicooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consiglinazionali nell'ambito di aree omogenee e gli enti, gli istituti e leagenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezionecivile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o privateche svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

Attribuzione delle autorità territoriali di Protezione civile nonché le funzioni dei Comuni e dell'esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio Nazionale della protezione civile. (Art.6 e 12 del D.lgs. n.1/2018)

COMPITI DEL SINDACO

Il ***Sindaco*** quale autorità territoriale di protezione civileè responsabile con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

- Del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
- Della promozione, attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile (art.2);
- Della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile(...)come disciplinate nella pianificazione(art.18);
- Dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile(...),(art.6- lettera d);
- Della disciplina elle procedure e delle modalità di organizzazione dell'azione amministrativa della struttura(...), al fine di assicurare la prontezza operativa delle attività di protezione civile (art. 6- lettera e).

Il Sindaco è responsabile altresì:

- Dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti(...) nell'ambito della pianificazione(art.12 comma 5 -lettera a);
- Dello svolgimento, a cura del Comune, delle attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio sulla pianificazione della protezione civile e sulle situazioni di pericoli determinati dai rischi naturali e antropici;

- Del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e con il Presidente della Giunta in occasione di eventi di emergenza.

Quando l'evento non può essere fronteggiato dai soli mezzi a disposizione del Comune(...)il **Sindaco chiede l'intervento** di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze operative nazionali al Prefetto che adotta i provvedimenti di competenza coordinandosi con la Regione(...), il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazione con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.

Codice Penale, art. 40 "rapporto di causalità": Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

FUNZIONI DEL COMUNE E DELLA FUNZIONE ASSOCIATA TRA PIÙ ENTI NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il Comune (**Art.12 del D.lgs. n.1/2018**) deve provvedere allo svolgimento in ambito comunale delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi, assicurando:

- L'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi (comma 2 lettera a);
- L'adozione di tutti i provvedimenti, compressi quelli della pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambitocomunale (comma 2 lettera b);
- L'ordinamento dei propri uffici(...) al fine di garantire la prontezza operativa e di risposta in occasione e/o in vista di eventi di protezione civile (comma 2 lettera c);

- Ladisciplina della modalità di impiego del personale qualificato da mobilitare in occasione di eventi che si verificano in altri comuni a supporto delle amministrazioni locali colpite(comma 2 lettere d);
- La predisposizione dei piani comunali o di ambito, anche nelle forme associative o di cooperazione previste e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione(comma 2 lettera e);
- L'attivazione e la direzione, in caso di emergenza, dei primi soccorsi alla popolazione e agli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza(comma 2 lettera f);
- La vigilanza e l'attuazione da parte delle strutture localidi protezione civile e dei servizi urgenti(comma 2 lettera g);
- All'impiego del Volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito(...), (comma 2 lettera h).

Il Comune approva con Delibera del Consiglio il Piano di Protezione Civile Comunaleo di ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'art.15 e con gli indirizzi regionali di cui l'art.11 comma 1 lettera b; la delibera disciplina meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

Per ulteriori informazioni relative anche alle funzioni e alle competenze spettanti al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale quali autorità di protezione civile sul territorio regionale, si fa riferimento agli **art.6 comma 1, art.9 e art.11 del D.lgs. n.1/2018.**

FUNZIONI DEL VOLONTARIATO LOCALE

Per le informazioni relative all'impiego del Volontariato locale di protezione civile, quale struttura operativa del Servizio nazionale, si rimanda al **Capo V Sezione I e II del D.lgs. n.1/2018, nonché al D.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore".**

Ai sensi dell'art. 15 comma 5 e dell'art. 50 del D.lgs. 1/2018, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal Codice continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, riportate nella seguente tabella:

ANNO	DATA	NORMA	TITOLO	ORGANI	AMBITO	NOTE
2018	**02.01**	**D.lgs. n. 1**	**Codice della Protezione Civile**	**SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE**	**Attività di protezione civile**	
2016	10.02	Indicazioni Operative – Capo Dipartimento della Protezione Civile	Indicazioni operative del Capo Dipartimento della Protezione Civile contenenti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile", livelli di criticità, di allerta e relativi scenari d'evento ed attivazione delle fasi operative	• STATO • REGIONI • COMUNI	Rischiometeo-idrogeologico e idraulico	
2015	21.01	L.R. n. 1	Testo unico governo del territorio e materie correlate	REGIONE	Governo del territorio	
	26.06	D.Lgs. n. 105 "Seveso III"	Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose	• MINISTERO AMBIENTE • PREFETTURE – U.T.G. • REGIONI • COMUNI • STRUTTURE OPERATIVE	Normativa nazionale per il rischio industriale	
2014	14.01	DIRETTIVA	Il programma nazionale di soccorso per il rischio sismico	SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE	Rischio sismico	
2013	29.04	D.G.R. n. 384	Documenti di riferimento relativi allo scenario di pericolosità da frana della Regione Umbria. Approvazione dell'Inventario IFFI (Inventario	• REGIONE • COMUNI	Rischio idrogeologico	

			Fenomeni Franosi in Italia), dell'Atlante dei Siti di Attenzione per il Rischio Idrogeologico e dell'elenco aggiornato delle aree a rischio di frana medio (R2) disciplinate dalla D.G.R. n. 447 del 28 aprile 2008			
2012	09.11	DPCM	Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile	VOLONTARIATO	Volontariato	
	12.07	L. n. 100	Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile	SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE	Attività di protezione civile: ruoli e componenti	Il D.lgs. n. 1/2018 ha abrogato l'articolo 1, commi 1 e 3 e l'articolo 1-bis del D.lgs. n.59/2012 convertito in legge 100/2012
	29.02	OPCM n. 4007	Contributiper gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2011	• STATO • REGIONI • COMUNI	C.L.E.	
2011	28.11	D.G.R. n. 1444	(Pubblicata sul B.U.R. del 28 marzo 2012) Indirizzi operative per le organizzazioni di volontariato che partecipano al sistema regionale di protezione civile	REGIONE	Volontariato	
2010	28.06	D.G.R. 907	Linee guida per l'equipaggiamento, dispositivi di protezione individuali e livree del personale volontario del sistema regionale di protezione civile	REGIONE	Volontariato	
2008	03.12	DIRETTIVA	Indirizzi operativi per la gestione dell'emergenza	SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE	Emergenze	
2007	27.12	D.D.G.R. n. 2312/2313	Direttiva Reg. le per allertamento rischi idrogeologico-idraulico e per gestione relative emergenze (in prima applicazione della direttiva del P.C.M. 27 febbraio 2004)	• REGIONE • COMUNI	Rischi idrogeologico-idraulico	

	10.12	D.G.R. n. 2067	Ordinanza P.C.M. 22 ottobre 2007, n. 3624 e Decreto del Commissario delegato del 21 novembre 2007, n. 1	• REGIONE • COMUNI	Incendidi interfaccia	
	28.08	OPCM n. 3606	Misureper fronteggiare l'emergenza incendi in Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia	REGIONI LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA	Incendidi interfaccia	
	22.10	OPCM n. 3624	Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione	REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, EMILIA ROMAGNA, MARCHE, MOLISE, SARDEGNA ED **UMBRIA**	Incendidi interfaccia	
2006	21.11	DPCM	Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato Operativo della Protezione Civile	D.P.C.	Emergenza	
	23.10	DPCM	Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile	D.P.C.	Organizzazione sistema nazionale	
	03.04	DPCM	Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi	D.P.C.	Previsione, prevenzione ed emergenza	
2005	31.05	D.L. n. 90	Disposizioni urgenti in materia di protezione civile	• D.P.C. • VOLONTARIATO	Amministrativo	Articoli 4 e 8 convertiti dalla Legge 152/2005 e abrogati dal D.lgs. n. 1/2018
	26.07	L. n.152	Disposizioni urgenti in materia di Protezione Civile	• D.P.C. • VOLONTARIATO • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	Amministrativo	Il D.lgs. n. 1/2018 ha abrogato gli articoli 4 e 8 del D.lgs. n. 90/2005 convertito dalla Legge 152/2005
2004	27.02	DPCM	Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento	• STATO • REGIONI	Allertamento per rischio	

			nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile		idrogeologico ed idraulico	
2002	30.09	Circolare DPC/CG/003 5114	Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile	D.P.C.	Ambito amministrativo	
	02.03	DPCM	Costituzione Comitato Operativo della Protezione Civile	D.P.C.	Emergenza	
2001	09.11	Legge 401	Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile. L'articolo 5 comma 3 bis della Legge è stato modificato dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 245 del 30 novembre 2005	• STATO • REGIONI • COMUNI	Strutture operative	Il D.lgs. n. 1/2018 ha abrogato l'articolo 5 del D.lgs. n. 343/2005 convertito dalla Legge 401/2001
	18.10	Legge Costituzionale n.3	Modifiche al titolo V della Parte Seconda della Costituzione	• STATO • REGIONI • COMUNI	Riordino componenti	
	07.09	D.L n. 343	Testo del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 210 del 10 settembre 2001), coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile"	• STATO • REGIONI • COMUNI	Strutture operative	art. 5 D.lgs. 343/2001 convertito dalla Legge n. 401/2001 e Abrogato dal D.lgs. n. 1/2018
2000	18.08	D.lgs. n. 267	Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali Servizio nazionale della Protezione Civile	• REGIONI • ENTI LOCALI	Ordinamento degli Enti Locali	Focus: Art. 50

1999	03.08	L.n. 265	Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti Locali, nonché modifiche alla Legge 8 giugno 1990, n. 142	• REGIONI • ENTI LOCALI	Ordinamento degli Enti Locali	
	02.03	L.R.n. 3	Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112	• REGIONI • ENTI LOCALI	Amministrativo	
1998	31.03	D.lgs. n. 112	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59	• STATO • REGIONI • ENTI LOCALI	Amministrativo	art. 107 comma 1 lettera a/b/c/d/f numeri 1,2,4 g e h e comma 2 Nonché art. 108 del D.lgs. n. 112 del 1998 abrogati dal D.lgs. n. 1/2018
1994	25.05	L.R. n. 18	Disciplina del volontariato	• REGIONE • VOLONTARIATO	Volontariato	
1988	27.07	L.R. n. 26	Disciplina degli interventi in materia di sicurezza civile ed ambientale ed istituzione del Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale nella Regione dell'Umbria	• REGIONE • COMUNI	Sicurezzacivile ed ambientale	
2024	19.09	L.R. n. 13	Disciplina del Sistema Regionale di Protezione Civile	• REGIONE	Sistema di Protezione Civile	

NORME COMPLETAMENTE ABROGATE DAL CODICE					
ANNO	**DATA**	**NORMA**	**TITOLO**	**ORGANI**	**AMBITO**
2001	08.02	D.P.R. n. 194	Disciplina del volontariato sulle attività di protezione civile	• D.P.C. • REGIONE • ENTI LOCALI	Volontariato
1992	24.02	L. n. 225	Istituzione del servizio nazionale della protezione civile	SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE	Attività di protezione civile

Si rimanda all'art. 48 del D.lgs. 1/2018 per quanto riguarda parti di normativa abrogata dal Codice stesso.

In coerenza con l'art. 12 comma 4 del D.lgs. 1/2018, il piano di protezione civile o di ambito verrà **approvato con Delibera di Consiglio Comunale** dove verranno altresì disciplinati il meccanismo e le procedure di revisione periodica e aggiornamento del piano stesso, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

Auspicabilmente, il piano dovrà essere aggiornato almeno ogni 3 anni e comunque ogni qualvolta avvengano delle modifiche sostanziali all'assetto istituzionale, organizzativo ed amministrativo del Comune stesso.

Riepilogo atti del Comune

DGC n. 83 del 18/04/2024 proposta del Piano Comunale Multirischio Protezione Civile

DCC n. 172 del 19/12/2000 Approvazione Piano di Protezione Civile